

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-SATRIANO DI LUCANIA
Prot. 0001212 del 10/03/2020
(Entrata)

AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO – COVID-19

Come specificato nelle linee guida sulla “Protezione da agenti biologici” redatte dal coordinamento tecnico per la prevenzione degli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, il campo di applicazione del Titolo X del D.Lgs 81/08, comprende tutte le attività che possono comportare il rischio di esposizione ad agenti biologici, sia quelle con uso deliberato di microrganismi che quelle con rischio potenziale di esposizione.

La norma specifica che: “nelle attività quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV, di seguito elencate, che pur non contemplando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizione dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrino che l’attuazione di tali misure non è necessaria”.

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici ALLEGATO XLIV D.Lgs 81/08 e s.m.i.	
i.	Attività in industrie alimentari.
ii.	Attività nell'agricoltura.
iii.	Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale
iv.	Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
v.	Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
vi.	Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
vii.	Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

In seguito alla comparsa di casi di trasmissione locale di COVID-19 in alcune Regioni Italiane, a partire dal 21 febbraio sono state emanate ordinanze finalizzate alla gestione ed al contenimento dell'emergenza sanitaria in atto.

Rientrando tale rischio nell’esplicitato dell’ art. 271, comma 4, che diversifica le prescrizioni a carico del datore di lavoro, la situazione di emergenza in atto può determinare la presenza, occasionale o concentrata, di agenti biologici, anche dove non si concreta un vero e proprio uso di tali agenti, mancando il deliberato intento di farne oggetto dell’attività lavorativa.

Sebbene tale pericolo ha qui, piuttosto, carattere di epifenomeno indesiderato ma inevitabile, più che di voluto e specifico oggetto del lavoro, e in mancanza di indicazioni rinvenienti da precedenti o analoghi casi, per un’esauriva valutazione del rischio il Servizio di Prevenzione e Protezione scolastico adotta di fatto il **principio di precauzione**.

Tale principio (talvolta detto anche principio precauzionale) è una norma in materia di sicurezza dell’ambiente della legislazione italiana che afferma che: ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile,

l'assenza di certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino adeguate misure di prevenzione e nel dettaglio: ***"In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"*** - Codice dell'Ambiente, all'art. 301 c. 1

Misure di prevenzione e protezione da adottarsi per le attività lavorative scolastiche

Allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus, al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il datore di lavoro provvederà a:

1. Privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.
2. Rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione.
3. Esporre presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e curarne la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.

I lavoratori sono tenuti a:

1. Comunicare l'eventuale contatto con persone provenienti dalle aree maggiormente colpite da virus, ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
2. Privilegiare modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, per le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa compresi convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.
3. Utilizzare gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), per lo svolgimento delle attività amministrative

4. Evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e assicurare la frequente aerazione degli stessi, mantenendo un'adeguata distanza con l'utenza, negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno
5. Effettuare un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, con i prodotti di sanificazione indicati dalle direttive, utilizzando i Dispositivi di protezione individuale forniti: camici, guanti.
6. **Seguire le raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute**

Si provvederà a successivi aggiornamenti ed integrazioni della presente, in ragione dell'evoluzione delle ordinanze, delle circolari e delle indicazioni sanitarie specifiche.

Potenza, 09/03/2020

IL RSPP

ing. Maria D'Amore



Misure igienico-sanitarie per la prevenzione e l'ulteriore trasmissione del virus:

- a) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- j) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;
- k) contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalle zone di contagio;
- l) evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute, in presenza di sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali: febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari.